



UNIONE
NAZIONALE
IMPRESE DI
VIGILANZA



STATUTO

DI

U.N.I.V.

UNIONE NAZIONALE IMPRESE DI VIGILANZA

Aderente a

“FederSicurezza – Confcommercio-Imprese per l’Italia”

Approvato dall’Assemblea Straordinaria del 14 gennaio 2020

Art. 1

Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

1. L'UNIONE NAZIONALE IMPRESE DI VIGILANZA, altrimenti detta U.N.I.V., di seguito denominata "Unione", è un'associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. L'Unione aderisce alla "Federazione del settore della Vigilanza e della Sicurezza Privata, di seguito denominata "FederSicurezza – Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi Federali, rappresentando in FederSicurezza – Confcommercio-Imprese per l'Italia il proprio specifico ambito categoriale.
3. L'Unione costituisce il sistema di rappresentanza nazionale delle Imprese esercenti attività di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e/o attività riconducibili alla sfera di applicazione del DM 269/2010.
4. L'Unione è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 2

Sede e durata

L'Unione ha facoltà di istituire sedi in Italia ed all'estero.

Il Comitato Esecutivo stabilisce, su proposta del Presidente, dove istituire i propri uffici, che attualmente sono in Roma.

Art. 3

Principi e Valori Ispiratori

L'Unione uniforma il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la responsabilità verso le componenti associative, le imprese e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- b) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- c) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- d) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità, partecipazione e riflesso della democrazia politica ed economica che "FederSicurezza - Confcommercio-Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- e) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- f) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- g) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di "FederSicurezza - Confcommercio-Imprese per l'Italia", nei confronti delle imprese e degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- h) l'eguaglianza fra le componenti associative, fra le imprese e gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- i) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

L'Unione si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

Art. 4

Scopi e Funzioni

L'Unione si propone le seguenti finalità:

- a) la promozione, la tutela e la rappresentanza a livello nazionale degli interessi sociali ed economici delle imprese e degli operatori rappresentati, di cui all'art. 1 del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali.

- Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, l'Unione è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese e degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
- b) l'organizzazione ed erogazione di ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
 - c) la definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dalle imprese e dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
 - d) la promozione, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, di forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
 - e) la dotazione della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze;
 - f) la costituzione ed il funzionamento, d'intesa con gli altri livelli del sistema Federale, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
 - g) l'adozione, per le imprese e gli operatori rappresentati, del CCNL sottoscritto dall'Unione per il settore di competenza;
 - h) la designazione di propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
 - i) l'eventuale articolazione, nel rispetto dei principi generali sanciti dallo Statuto, in strutture organizzative territoriali, in accordo con "FederSicurezza - Confcommercio-Imprese per l'Italia" e con i rispettivi livelli regionali e territoriali del sistema Federale interessati;
 - j) l'istituzione di una struttura di assistenza tecnico-commerciale per consentire agli associati l'accesso al mercato a condizioni particolarmente favorevoli;
 - k) la garanzia della assistenza e tutela legale, tributaria, fiscale, sindacale e del lavoro a tutti gli associati anche tramite la costituzione di appositi organismi e/o stipulazione di specifiche convenzioni;
 - l) l'esercizio di ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Federazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello di FederSicurezza – Confcommercio-Imprese per l'Italia;
 - m) per la fornitura dei servizi indicati alle lettere b), j) e k) del presente articolo, l'Unione può avvalersi della collaborazione di consulenti e/o società di consulenza ai quali dovrà essere corrisposto regolare compenso, nella misura da stabilirsi di volta in volta fra i consulenti ed il Comitato Esecutivo dell'Unione.

Art. 5

Adesione ed Inquadramento degli Associati

Sono Associati effettivi dell'Unione:

1. Le Imprese esercenti attività di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e/o attività riconducibili alla sfera di applicazione del DM 269/2010 e successive eventuali modificazioni.
2. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione all'Unione attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Statutari, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri dell'Unione, del Codice Etico di FederSicurezza e dei deliberati degli Organi Statutari.
3. Gli Associati che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse e che comunque si trovino in posizione debitoria verso l'Unione, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi;
4. E' fatto divieto agli associati di appartenere ad altri Organismi di rappresentanza del comparto aventi finalità incompatibili con quelle perseguite dall'Unione.
5. Ciascun Associato all'Unione è tenuto al pagamento della quota associativa secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi Statutari ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e da quello Federale.

Art. 6

Adesione: modalità e condizioni

1. Per acquisire la qualifica di Associato effettivo gli aventi diritto devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa interessata contenente le seguenti indicazioni:
 - Denominazione completa dell'Impresa;
 - Località dove ha sede ed opera, indirizzo, telefono, fax, e-mail e PEC;
 - Generalità del Titolare della Licenza (ove presente) qualora sia persona diversa dal Legale Rappresentante che presenta la domanda di adesione e di eventuali Associati;
 - Attività svolte e numero dei dipendenti.

3. Allegata alla domanda, compilata su apposito modello, dovrà essere inviata all'Unione dichiarazione di impegno all'osservanza delle norme statuarie e delle deliberazioni degli Organi Statuari, nonché copia del Registro Imprese.
3. La richiesta deve essere esaminata ed approvata dal Comitato Esecutivo il quale può accettare o rifiutare, a suo insindacabile giudizio.
4. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni. La mancata notifica entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
5. Contro la delibera del Comitato Esecutivo è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Proviviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
6. L'adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dall'Unione, impegna l'associato a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo.
7. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dall'associato formale atto di recesso almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata, PEC o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale dell'Unione.
8. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi, per l'intero anno in corso e per quello successivo e non estingue i debiti nei confronti dell'Unione.
9. I soci sono tenuti a corrispondere all'Unione i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle delibere dell'Unione, nella misura e con le modalità stabilite dai competenti Organi.
10. Il Presidente dell'Unione, sentito il Comitato Esecutivo, può agire giudizialmente nei confronti degli associati morosi.
11. All'Associato è fatto obbligo di comunicare ogni eventuale variazione in ordine alla Legale Rappresentanza, al numero di dipendenti, alla sede centrale e al numero delle filiali.

Art. 7

Decadenza e recesso

1. La qualità di associato all'Unione si perde:
 - a. per lo scioglimento della stessa;
 - b. per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 6, comma 7;
 - c. per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dall'Unione o dai competenti Organi dell'Unione o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli Organi Statuari dell'Unione, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività dell'Unione con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;
 - d. per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - e. per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti (morosità di almeno due quote annue intese come somma di quota fissa e quota proporzionale);
In tal caso, in coincidenza con il mancato pagamento della seconda annualità, la decadenza è automatica, salvo diversa ed eccezionale valutazione del Comitato Esecutivo;
 - f. per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta;
Nei casi sub c) e d) di cui sopra delibera il Comitato Esecutivo.
2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c) e d) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Comitato Esecutivo deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Comitato Esecutivo le proprie osservazioni scritte. La delibera del Comitato Esecutivo è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Comitato Esecutivo di cui al comma 2, il socio escluso può proporre ricorso al Collegio dei Proviviri. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
5. L'associato, in caso di dimissioni, è tenuto alla corresponsione delle quote sociali per l'anno corrente di associazione, qualora le dimissioni vengano presentate entro il primo semestre. In caso contrario l'obbligo associativo ed il conseguente pagamento delle quote scadrà al termine dell'anno successivo.
6. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 8

Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Comitato Esecutivo, previo parere del Collegio dei Proviviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi dell'Unione, sono:
 - a) la deplorazione scritta;

- b) la sospensione;
- c) la decadenza.
2. La sanzione di cui alla lettera b) del precedente comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.
3. Il Comitato Esecutivo, qualora ritenga che le mancanze non siano di grave entità e comunque sanabili entro breve termine da stabilirsi, può comminare sanzioni che vanno dalla lettera di diffida alla sospensione dell'attività associativa per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 9

Composizione Organi Statutari

1. I componenti elettivi degli Organi Statutari, collegiali e monocratici dell'Unione, ad eccezione del Presidente e del Segretario Generale, devono appartenere al sistema associativo dell'Unione, vengono eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello Federale, devono risultare in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse e comunque non devono trovarsi in posizione debitoria verso l'Unione. Gli Organi Statutari, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello di FederSicurezza – Confcommercio-imprese per l'Italia.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi Statutari solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "FederSicurezza - Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche Statutarie non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal Codice Etico Federale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire, a richiesta, tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Statutari, collegiali e monocratici, dell'Unione comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello Federale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo Statutario collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo Statutario monocratico dell'Unione è dichiarata dall'Organo Statutario che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo Statutario, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Avverso la decisione di rigetto del ricorso, il componente decaduto può presentare domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso l'Unione, ai sensi dello Statuto.
6. I componenti degli Organi Statutari elettivi, collegiali e monocratici, dell'Unione sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 10

Incompatibilità

1. Presso l'Unione la carica di Presidente, Past-President, Vice Presidente, membro di Comitato Esecutivo, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata dell'assemblea Ordinaria, esclusivamente per i soggetti già membri del Comitato Esecutivo, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al precedente comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
3. L'incompatibilità di cui al comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprano già cariche all'interno degli Organi Statutari, collegiali e monocratici dell'Unione.
4. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo Statutario, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo Statutario, collegiale e monocratico e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Unione.

Art. 11 ***Durata e compensi***

1. Presso l'Unione tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 anni, rinnovabili per una sola volta consecutivamente e sono svolte gratuitamente.
2. E' previsto, salvo esplicita rinuncia, il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento degli incarichi assegnati agli Organi Statuari.
3. Le modalità per gli eventuali rimborsi dovuti ed il trattamento economico del Segretario Generale, sono stabilite dal Comitato Esecutivo su indicazione del Presidente.
4. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 12 ***Organi Statuari***

1. Gli Organi dell'Unione sono:
 - l'Assemblea degli Associati (Ordinaria e Straordinaria);
 - il Presidente;
 - il Past-President;
 - il Comitato Esecutivo-Ufficio di Presidenza;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore unico;
 - il Collegio dei Proviviri;
 - il Segretario Generale.
2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.
3. Gli Organi sopra elencati devono intendersi quali organi permanenti mentre sono organi temporanei le varie Commissioni costituite con deliberazione del Comitato Esecutivo.

Art. 13 ***Assemblea Ordinaria: composizione e validità***

1. L'Assemblea dell'Unione è composta:
 - a) dal Presidente che la presiede, dal Past-President, dai componenti il Comitato esecutivo e dal Segretario Generale;
Per impedimento del Presidente l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente Vicario;
 - b) da tutte le imprese associate.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) si riunisce almeno una volta all'anno, preferibilmente entro il 30 giugno;
 - b) è validamente costituita, in prima convocazione se è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti;
 - c) tale Organo si riunirà anche all'inizio della stipula del CCNL, per discutere la piattaforma proposta dalle OO. SS. e per fornire alla Commissione sindacale dell'Unione le direttive di massima per giungere alla stipulazione del contratto stesso.
3. Ogni impresa associata dispone di un numero di voti pari ai numeri di quote intere pagate e può essere rappresentato da altro associato a mezzo di delega scritta e/o pervenuta via fax e/o PEC.
4. Non è consentito avere più di tre deleghe.
5. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente entro il 30 giugno, nei 30 giorni successivi il Collegio dei Proviviri provvederà a sottoporre al Comitato Esecutivo la richiesta di convocazione.
6. La richiesta di convocazione può altresì essere formulata dal Collegio dei Proviviri, per il tramite del Presidente e/o da almeno un quarto delle imprese associate in regola con le quote associative al momento della richiesta di convocazione, motivando la richiesta con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.
7. Per la determinazione del numero dei soci faranno fede gli elenchi del Contributo associativo e ogni altra documentazione equipollente in possesso dell'Unione al momento della convocazione dell'Assemblea e la documentazione idonea a certificare l'avvenuto versamento della quota associativa.

Art. 14 ***Assemblea Ordinaria: competenze***

1. L'Assemblea Ordinaria dell'Unione ha le seguenti competenze:
 - a) stabilisce le linee di politica generale dell'Unione;

- b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente inoltrandolo a "FederSicurezza - Confcommercio - Imprese per l'Italia" accompagnato dalla dichiarazione redatta dal Segretario Generale e sottoscritta dal Revisore dei Conti, attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili, approva altresì la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
 - c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo inoltrandolo a "FederSicurezza - Confcommercio - Imprese per l'Italia";
 - d) approva la definizione delle quote associative proposta dal Comitato Esecutivo;
 - e) elegge:
 - il Presidente;
 - il Comitato Esecutivo;
 - il collegio dei Revisori dei Conti/Revisore unico;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - f) approva le delibere inerenti le quote straordinarie proposte dal Comitato Esecutivo;
 - g) ratifica l'operato della Commissione Sindacale in materia di Contrattazione Collettiva;
 - h) definisce le direttive di massima per l'azione dell'Unione sulla base della Relazione Programmatica svolta dal Presidente;
 - i) esamina le proposte inviate dalle Assemblee Regionali per il tramite del Delegato Regionale;
 - J) delibera su ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno demandato alla sua competenza.
2. le delibere sono valide se approvate con la maggioranza assoluta dei voti dalle imprese presenti direttamente o per delega conferita all'inizio dei lavori.

Art. 15

Assemblea Straordinaria: Competenze

- 1) L'Assemblea Straordinaria è convocata, presieduta e validamente costituita, con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria.
Si riunisce per deliberare su:
 - a) modifica delle norme statutarie;
 - b) recesso da "FederSicurezza - Confcommercio - Imprese per l'Italia";
 - c) scioglimento dell'Unione.
- 2) Le eventuali deleghe di rappresentanza rilasciate da associati impossibilitati a parteciparvi, avranno valore solo se autografe e, pertanto, non saranno ritenute valide le deleghe pervenute per telegramma od altro documento non autografo.

Art. 16

Assemblee: modalità di convocazione e svolgimento

- 1) L'Assemblea Ordinaria dell'Unione è convocata dal Presidente, che la presiede, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l'anno, preferibilmente entro il 30 giugno.
- 2) L'Assemblea Ordinaria è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Comitato Esecutivo, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
- 3) L'Assemblea Straordinaria può essere convocata quando il Presidente o il Comitato Esecutivo lo ritengano opportuno.
- 4) La convocazione dell'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata o con strumenti, anche di posta elettronica, aventi data certa, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
- 5) L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima convocazione, nonché l'ordine del giorno, deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 6) L'Assemblea Ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

- 7) Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto, si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione all'Unione.
- 8) L'Assemblea ordinaria con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche statutarie è presieduta, in prima istanza dal socio più anziano, in termini di iscrizione all'Unione, se non candidato, dopo l'apertura e la presentazione delle candidature, nomina nel proprio seno, il Presidente dell'Assemblea, tre Scrutatori ed il Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il Presidente dell'Unione ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di Segretario.
- 9) Per le votazioni si segue il metodo stabilito dall'art. 2 dell'allegato Regolamento di attuazione, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
- 10) Le deliberazioni per le modifiche statutarie sono adottate con il consenso del 50% più 1 dei voti dei presenti, votino essi in proprio o per conto di soci che hanno affidato a loro la delega di rappresentanza.
- 11) Il recesso da "FederSicurezza - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con una maggioranza del 30% dei suoi componenti e che rappresenti il 30% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "FederSicurezza - Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Federale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Federazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
- 12) Per lo scioglimento dell'Unione è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea Straordinaria che disponga del 75% dei voti complessivi.

Art. 17 **Assemblee Regionali**

Le Assemblee Regionali sono costituite dalle Imprese associate della Regione.

Queste Assemblee si riuniscono, di norma, una volta l'anno e sono convocate in prima istanza dal Comitato Esecutivo e successivamente dal Delegato Regionale che risulterà eletto, su proposta del Presidente, nel corso della prima Assemblea Regionale utile.

Le Assemblee Regionali trattano i problemi di settore specifici per il loro territorio, elaborano proposte da presentare al Comitato Esecutivo e provvedono all'elezione del loro Delegato.

Su decisione del Comitato Esecutivo possono essere costituiti Raggruppamenti Interregionali composti da Regioni confinanti, con un unico rappresentante eletto nel corso della prima Assemblea Interregionale utile.

In caso di mancata convocazione da parte del delegato Regionale, l'Assemblea Regionale viene convocata d'ufficio dal Comitato Esecutivo dell'Unione e presieduta da un componente dello stesso Comitato Esecutivo, purché associato di regione diversa da quella interessata.

In caso di Assemblea Regionale nella quale si è proceduto alla nomina del Delegato, dovrà provvedersi, a cura del Presidente dell'Assemblea stessa, all'invio al Comitato Esecutivo dell'Unione di copia del Verbale di Assemblea, entro 20 giorni dalla data di celebrazione.

Il Comitato Esecutivo, accertata la regolarità delle votazioni, procederà alla ratifica della nomina.

Art. 18 **Delegato Regionale**

Il Delegato Regionale può avvalersi, per l'attività di rappresentanza regionale, di un Vice Delegato.

Il Delegato Regionale rimane in carica per un massimo di cinque anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente, salvo diversa deliberazione del Comitato Esecutivo.

Il Delegato Regionale rappresenta a tutti gli effetti l'Unione nel territorio della propria Regione, è tenuto e deve altresì curare che gli associati della stessa rispettino tutte le norme statuarie e quelle derivanti dalle delibere degli Organi Statutari; della sua attività risponde al Comitato Esecutivo.

Deve inoltre curare l'osservanza del pagamento delle quote sociali e deve riferire al Segretario Generale dell'Unione su situazioni che necessitano di particolare esame e di eventuali interventi.

Non è consentito rivestire la carica di Delegato Regionale per più regioni o raggruppamenti interregionali.

Art. 19 **Presidente**

1. Il Presidente dell'Unione:
 - rappresenta l'Unione ad ogni effetto di legge e statuario;
 - ha potere di firma, che può delegare;
 - viene sostituito dal Vice Presidente Vicario in caso di assenza od impedimento;

- viene eletto dall'Assemblea degli Associati sulla base delle candidature individualmente presentate;
 - In caso di eventuale candidatura di persona non appartenente al sistema, lo stesso dovrà essere in possesso di comprovata professionalità e levatura morale, previa accettazione formale da parte dello stesso delle norme del presente Statuto e del Codice Etico dell'Unione. Tali candidature devono essere accettate dall'Assemblea all'apertura della stessa, con la maggioranza qualificata dei presenti;
 - dura in carica cinque anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi;
 - fa parte di diritto della Commissione Sindacale;
 - ha la rappresentanza politica dell'Unione ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
 - ha la gestione ordinaria dell'Unione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Statutari ed al coordinamento delle attività associative; in tale attività è affiancato dal Segretario Generale;
 - propone all'Assemblea Ordinaria la nomina del Comitato Esecutivo;
 - propone alle Assemblee Regionali la candidatura dei rispettivi Delegati Regionali;
 - convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Comitato Esecutivo;
 - ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza dell'Unione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore dell'Unione, salvo successiva ratifica da parte del Comitato Esecutivo;
 - propone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria i programmi di attività predisposti dal Comitato Esecutivo;
 - è responsabile della gestione amministrativa e patrimoniale ed ha la firma per la gestione delle quote associative e di ogni altra risorsa economica. In tale attività è affiancato dal Segretario Generale;
 - provvede a disporre i pagamenti di tutte le spese ed ai rimborsi delle spese. In tale attività è affiancato dal Segretario Generale;
 - cura la predisposizione dei rendiconti annuali e li sottopone all'esame del Comitato Esecutivo. In tale attività è affiancato dal Segretario Generale;
 - esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto;
 - rappresenta l'Unione negli Enti e/o Organismi di derivazione del CCNL o dallo stesso istituiti, o in organismi di iniziativa Istituzionale (Ministeri, Prefetture e/o assimilabili) potendo delegare tale funzione previa comunicazione al Comitato Esecutivo.
2. In caso di vacanza, per dimissioni o prolungata impossibilità in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.
3. Nel caso in cui il rinnovo della carica di Presidente coincida con le trattative per il rinnovo del CCNL, le procedure di rinnovo vengono posticipate alla definizione delle trattative stesse.

Art. 20 ***Past-President***

Alla cessazione dell'incarico, il Presidente, al fine di patrimonializzare le esperienze pregresse, assume la carica di Past-President.

Partecipa ai lavori del Comitato Esecutivo con voto consultivo.

Art. 21 ***Comitato esecutivo – Ufficio di Presidenza***

E' costituito dal Presidente, dal Past-President e da 10 Consiglieri eletti dall'Assemblea, i Consiglieri durano in carica 5 anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

Su nomina del Presidente uno dei Consiglieri assume la qualifica di Vice Presidente Vicario e tre la qualifica di Vice Presidenti.

Gli stessi unitamente al Presidente, compongono l'Ufficio di Presidenza.

Ai Consiglieri, su proposta del Presidente, possono essere attribuite, dal Comitato Esecutivo, deleghe di rappresentanza e/o funzionali-gestionali, anche con particolare riferimento all'attività delle commissioni tematiche.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso e, in caso di sue dimissioni prima del termine del mandato subentra nella carica per il tempo necessario alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'elezione delle nuove cariche.

Il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Si riunisce di norma ogni tre mesi o ogni qualvolta necessario. Le riunioni sono valide se presente la maggioranza dei componenti; ogni componente esprime un voto e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Al Comitato Esecutivo, fra gli altri compiti di conduzione e gestione, spetta:

1. l'attribuzione, su proposta del Presidente, di deleghe ai Vice Presidenti;
2. la nomina del Segretario Generale e la definizione del trattamento economico dello stesso, su indicazione del Presidente;
3. la predisposizione dei programmi per l'azione dell'Unione;
4. curare l'applicazione dello Statuto e delle delibere delle Assemblee;
5. verificare la corretta gestione dell'Unione;
6. deliberare in materia di carattere patrimoniale e finanziario, per quanto eccedente l'ordinaria amministrazione;
7. assumere le iniziative necessarie per garantire il funzionamento degli Uffici dell'Unione, ivi compresa la gestione insourcing o outsourcing del personale;
8. approvare e rendiconti annuali da presentare all'Assemblea;
9. vigilare sul funzionamento degli Organi periferici;
10. costituire commissioni tematiche per la trattazione di particolari problemi;
11. assumere ogni altro provvedimento che non sia di competenza specifica di altri Organi;
12. deliberare sulle ammissioni all' "Unione";
13. nominare i componenti della Commissione Sindacale;
14. designare i rappresentanti dell'Unione presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni ed Organi similari;
15. garantire il rispetto delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
16. deliberare sulle proposte di espulsione e di altre sanzioni, sentito il parere del Collegio dei Probiviri che è vincolante nel caso di espulsione e non vincolante per altre sanzioni;
17. proporre all'assemblea Straordinaria lo scioglimento dell'Unione, deliberano tale proposta con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Comitato stesso;
18. nominare i componenti in rappresentanza dell'Unione negli Enti e Commissioni paritetiche previste dal CCNL. Nella seduta in cui si procede a tale nomina dovranno essere presenti il Presidente della Commissione Sindacale ed il Vice Presidente della stessa;
19. la individuazione dei temi da sottoporre al Comitato Esecutivo e l'istruttoria della documentazione a supporto degli stessi è curata dall'Ufficio di Presidenza con la segreteria tecnica affidata al Segretario Generale;
20. deliberare sul cambio di sede.

Art. 22

Commissione Sindacale

E' composta da sette componenti nominati dal Comitato Esecutivo tra gli associati.

Può designare, con funzione consultiva, esperti esterni per la partecipazione ai lavori, per la predisposizione di piattaforme e per le trattative sindacali su iniziativa del Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo spetta la designazione del Presidente della Commissione e del Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza e/o impedimento.

La Commissione resta in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere, ove necessario, sostituiti dal Comitato Esecutivo.

Il Presidente dell'Unione ed il Segretario Generale fanno parte di diritto della Commissione, alle sedute della quale, i membri del Comitato Esecutivo possono partecipare.

I componenti della Commissione Sindacale possono ricoprire altri incarichi associativi previsti dall'art. 12 dello Statuto, fatta eccezione per quella di Presidente e membro del Collegio dei Probiviri.

Nel caso in cui il rinnovo del Presidente dell'Unione avvenga nel corso delle trattative sindacali per il rinnovo del CCNL ed altre trattative, la Commissione resta in carica sino al termine delle trattative stesse.

Art. 23

Collegio dei Revisori dei Conti/ Revisore unico

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Unione è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Ai sensi di legge il Collegio dei Revisori dei Conti può essere sostituito dal REVISORE UNICO.

Art. 24

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario dell'Unione è assicurato dal Collegio dei Probiviri, che dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, ma non possono ricoprire, contemporaneamente, altre cariche all'interno dell'Unione, fatta eccezione per le Commissioni previste dall'art. 22 punto 10, dello Statuto e possono altresì essere designati dal Comitato Esecutivo allo svolgimento di incarichi che prevedono il controllo della regolarità statutaria.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi eletti dall'Assemblea degli associati, tra gli associati stessi e 2 supplenti.
3. La carica di Probiviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso l'Unione:
 - delibera sulle controversie tra i soci dell'Unione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico Federale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione all'Unione, di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo;
 - esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto e del Regolamento di attuazione;I pareri vincolanti in ordine alla proposta di espulsione di un associato dovranno essere presi all'unanimità dei presenti alla riunione.
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.
9. Qualora al momento della decadenza il Collegio abbia in corso l'esame di proposte di cui all'art. 7 dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria procede ugualmente all'elezione del nuovo Collegio dei Probiviri, il quale, una volta eletto, avoca a sé le procedure eventualmente in esame ed in merito alle stesse assume le opportune decisioni.

Art. 25

Segretario Generale dell'Unione

Il Segretario Generale dell'Unione è nominato, su proposta del Presidente, dal Comitato Esecutivo, anche fra non associati, senza limiti di mandato.

Ad esso spettano fra gli altri i seguenti compiti:

- coordina l'attività degli Organi statutari, delle commissioni e degli eventuali comitati;
- è responsabile delle relazioni funzionali dell'Unione;
- organizza gli uffici dell'Unione e sovrintende al personale, su disposizione del Presidente;
- provvede ad inviare le convocazioni per le assemblee ordinarie e straordinarie;
- cura gli inviti per le riunioni del Comitato Esecutivo, dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Sindacale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri e svolge tutti i compiti affidatigli dal Presidente e dal Comitato Esecutivo;
- partecipa a dette riunioni, eccetto quella dei Probiviri, con diritto di esprimere pareri a titolo consultivo;
- svolge le funzioni di Segretario degli Organi Collegiali e delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- garantisce la continuità funzionale dell'Unione;
- per lo svolgimento dei propri compiti potrà avvalersi del personale eventualmente dipendente dell'Unione e qualora questo risulti insufficiente, potrà avvalersi altresì della collaborazione di eventuali consulenti e tecnici.

Art. 26

Quote fisse e proporzionali

Le quote associative sono stabilite dal Comitato Esecutivo ed approvate dall'Assemblea Ordinaria.

Le quote, sono costituite da una quota fissa, per ogni associato e da una quota proporzionale, calcolata in maniera forfettaria, in rapporto al numero dei dipendenti.

La quota fissa è l'unico contributo dovuto dagli associati che occupino fino ad un massimo di quindici dipendenti e soci lavoratori.

le quote successive proporzionali sono così determinate:

- 1^a quota da 16 fino a 50 dipendenti;
- 2^a quota da 51 fino a 100 dipendenti;

- 3^a quota da 101 fino a 250 dipendenti;
- 4^a quota da 251 fino a 500 dipendenti;
- 5^a quota oltre 501 dipendenti.

La quota fissa è dovuta dalla singola azienda per la sede centrale, nel caso che un'impresa aderisca operando in più province, è dovuto altresì un ulteriore importo pari al 50% della quota fissa (di seguito chiamato semi-quota) per ognuna delle province nelle quali sia presente una filiale dell'Azienda.

La quota proporzionale è dovuta in base al numero dei dipendenti dell'impresa associata.

Possono partecipare ai lavori delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie tutti gli Associati, ma avranno diritto al voto solo quelli in regola con le quote associative.

La regolarità deve essere certificata dal Segretario Generale che rilascerà la scheda di voto.

Nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie ogni associato avrà diritto a un numero di voti pari alle quote intere pagate.

Qualora la somma delle semi-quote non raggiunga un numero intero di quota il numero dei voti verrà arrotondato per eccesso.

Per le sole Assemblee Regionali le semi-quote saranno considerate quote intere e daranno quindi diritto ad esprimere un voto, oltre a quelli spettanti per eventuali quote aggiuntive, proporzionali ai dipendenti impiegati nella regione.

Art. 27 ***Pagamento delle quote***

Ogni associato verserà all'Unione, all'atto dell'accettazione dell'adesione ed entro il 31 gennaio di ogni anno, la quota associativa sulla base dei criteri stabiliti all'art. 26.

In caso di adesione durante l'anno, la sola quota proporzionale sarà rapportata ai semestri di iscrizione.

Art. 28 ***Quote straordinarie***

Il Comitato Esecutivo può, per motivate ragioni, proporre all'Assemblea Ordinaria di richiedere agli associati il pagamento di quote straordinarie.

Le quote straordinarie potranno essere richieste agli associati solo dopo l'approvazione dell'Assemblea e dovranno essere versate entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 29 ***Qualifica di associato***

La qualifica di associato viene meno per:

- 1 - cessazione dell'Azienda;
- 2 - dimissioni da inviare al Comitato Esecutivo;
- 3 - esclusione deliberata da parte del Comitato Esecutivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri;
- 4 - morosità di due quote annuali fissa e proporzionale;
- 5 - mancata osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli Organi statuari e adozione di comportamenti che possano pregiudicare l'interesse e l'immagine della categoria ed in particolare dell'Unione.

Il Comitato Esecutivo, se ritiene che le mancanze non siano di grave entità e comunque sanabili entro breve termine da stabilirsi, può comminare sanzioni che vanno dalla lettera di diffida alla sospensione dall'attività associativa per un periodo massimo di sei mesi.

Per l'applicazione di questa norma è obbligatorio acquisire il parere, non vincolante, del Collegio dei Probiviri.

L'Associato è tenuto, in caso di dimissioni, alla corresponsione delle quote sociali per l'anno corrente di associazione, qualora le dimissioni vengano presentate entro il primo semestre.

In caso contrario l'obbligo associativo ed il pagamento delle quote scade al termine dell'anno successivo.

L'Associato escluso per le ragioni di cui ai punti 3, 4 e 5 ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata indicante i provvedimenti adottati nei suoi confronti.

Art. 30 ***Scioglimento dell'Unione***

Lo scioglimento dell'Unione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, convocata e valida secondo le norme di cui all'art. 15 su proposta del Comitato Esecutivo, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. La proposta di scioglimento deve essere avanzata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Comitato stesso.

La delibera di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e dovrà disporre la destinazione del patrimonio sociale.

In caso di scioglimento dell'Unione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31

Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di Esecuzione che si considera parte integrante del presente Statuto, hanno valore le disposizioni del Codice Civile e delle norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

Art. 32

Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - da eventuali beni di proprietà dell'Unione derivanti da donazioni, eredità, lasciti e qualsivoglia altra lecita acquisizione.
2. L'Unione può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
 - quote associative ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - contributi Federali e/o, Confederali;
 - erogazioni liberali ed i contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati all'Unione;
 - ogni bene lasciato in eredità o legato;
 - ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
 - ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali dell'Unione;
 - le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
3. L'Unione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
4. L'Unione ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.
5. E' fatto divieto all'Unione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
6. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto Federale.

Art. 33

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Unione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

I rendiconti annuali, accompagnati dalla dichiarazione redatta dal Segretario Generale e sottoscritta dal Revisore dei Conti, devono essere sottoposti all'esame ed all'approvazione del Comitato Esecutivo, il quale li fa propri e li propone successivamente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

I rendiconti annuali, corredati della relativa documentazione di spesa, dovranno essere depositati presso la sede dell'Unione almeno 15 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea Ordinaria e potranno essere visionati dagli associati che ne facciano richiesta.

La predisposizione dei rendiconti annuali, consuntivo e preventivo, deve essere effettuata secondo gli schemi Federali.

Art. 34

Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto Federale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Art. 1 Votazioni

Il diritto di voto, attivo e passivo, si acquisisce dopo l'accettazione della richiesta di iscrizione e nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 2 Modalità di votazione

Le votazioni possono essere palesi e segrete:

a) Votazione palese:

- Per alzata di mano: con tre distinti gruppi e cioè: favorevoli, contrari, astenuti;
- Per appello nominale: il Segretario dell'Assemblea in cui si svolgono le votazioni procede all'appello nominativo dei presenti aventi diritto e ne acquisisce la volontà;
- Per acclamazione: dopo l'acclamazione, il Segretario chiede se vi sono eventuali contrari o astenuti.

Qualsiasi tipo di votazione palese venga adottata, il Segretario procederà a redigere apposito documento nel quale saranno evidenziate le tre distinte volontà (numero dei voti favorevoli, degli astenuti, dei contrari). Tale documento, sottoscritto dal Segretario stesso, dovrà essere consegnato al Presidente dell'Assemblea, il quale ne darà comunicazione ai presenti.

b) Votazione Segreta:

Avviene utilizzando schede che il Segretario Generale avrà cura di consegnare agli associati aventi diritto al voto, in sede di verifica dei poteri.

Tali schede sono preventivamente siglate dal Segretario Generale dell'Unione.

L'Organo interessato procede alla nomina di tre scrutatori i quali provvedono, dopo le votazioni, alla conta dei voti.

Redigono poi un documento dal quale risultino il numero degli aventi diritto al voto e il numero dei votanti, le schede valide, quelle nulle ed il risultato conseguito. Sottoscrivono il documento e lo consegnano al Presidente dell'Assemblea, il quale ne dà lettura.

Art. 3 Elezione degli Organi Statutari

Nell'Assemblea Ordinaria avente all'Ordine del Giorno elezioni del Presidente, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei probiviri, i candidati dovranno presentare al Segretario dell'Assemblea la propria candidatura all'apertura dei lavori assembleari.

La presentazione della candidatura ha anche valore di accettazione della carica.

Art. 4 Convocazione degli Organi Statutari

Le convocazioni vengono effettuate nei modi e nei termini prescritti dai rispettivi articoli dello Statuto.

L'Ordine del Giorno di ogni riunione cui la convocazione si riferisce dovrà indicare al punto 1) Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente ed all'ultimo punto "Varie ed eventuali".

Art. 5 Dimissioni dell'intero Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo deve intendersi dimissionario in toto quando si dimetta la maggioranza dei componenti dello stesso. In tal caso, il Presidente in carica o, in caso di sua impossibilità, il Vice Presidente Vicario, entro 30 giorni procede alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria con Ordine del Giorno "Dimissioni del Comitato Esecutivo, elezione del nuovo Comitato Esecutivo".

In mancanza provvederà alla convocazione il Collegio dei Probiviri.

Art. 6 Votazioni

In tutti gli Organi statutari, in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto espresso dal Presidente dell'organo stesso. In caso di parità ottenuta con l'astensione del Presidente, la votazione va immediatamente ripetuta ed in caso di ulteriore parità l'argomento oggetto di votazione decade e può essere riproposto in altra riunione, ma non prima di trenta giorni.

In entrambi i casi, comunque, se trattasi di votazioni tendenti ad eleggere un associato ad una carica, si procede al ballottaggio ed in caso di ulteriore parità si conferisce l'incarico all'associato con maggiore anzianità di iscrizione all'Unione ed infine, se anche l'anzianità è pari, l'incarico viene attribuito per anzianità anagrafica.

Analoga procedura di decadenza dell'argomento si applicherà in caso di due votazioni segrete che diano risultati di parità.

Art. 7

Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche statutarie a scadenza dei mandati. Modalità di svolgimento

Lo svolgimento dei lavori dovrà seguire l'ordine del giorno:

1. relazione del Presidente uscente sull'operato dell'Unione nel periodo da egli ricoperto;
2. relazione programmatica dei candidati alla Presidenza dell'Unione per il quinquennio successivo;
3. eventuale dibattito sugli argomenti di cui ai punti 1 e 2 dell'o.d.g.;
4. Le elezioni delle cariche statutarie si svolgono a scrutinio segreto, ed in Assemblea si provvederà alla costituzione del collegio degli scrutatori;
5. votazione del Presidente dell'Unione, dei Vice Presidenti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
6. comunicazione all'Assemblea dei risultati delle votazioni di cui al precedente punto 5 (N.B.: la comunicazione viene fatta dal Presidente dell'Assemblea sulla base del documento redatto dal collegio degli scrutatori);
7. saluto del Presidente eletto;
8. varie ed eventuali.

Nella presentazione delle candidature - siano esse due o più di due - i votanti potranno esprimere un solo voto di preferenza.

Art. 8

Elezioni del Presidente e/o del Comitato Esecutivo

Nell'Assemblea Ordinaria convocata per procedere all'elezione delle cariche, verrà eletto Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Vice Presidente Vicario e i tre Vice Presidenti verranno nominati dal Presidente fra i componenti del Comitato Esecutivo.

Art. 9

Collegio dei Revisori dei conti/Revisore unico

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di seguire l'attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell'Unione con ogni potere di accertamento e di ispezione riferendo all'Assemblea ordinaria con apposita relazione annuale, sulle risultanze del bilancio.

Art. 10

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri ha quale compito primario quello di vigilare che le norme statutarie e le deliberazioni degli Organi Statutari vengano rispettate.

Pertanto il Collegio stesso, oltre ad esprimere pareri su richiesta dei competenti Organi, può intervenire di propria iniziativa qualora ritenga che siano state violate norme statutarie o non vengano applicate disposizioni derivanti dalle suddette deliberazioni da parte di associati o dagli Organi statutari.

In tal caso il Collegio dei Probiviri segnala la questione al Comitato Esecutivo ed al Segretario Generale dell'Unione, per il seguito di competenza.

Art. 11

Norma transitoria

Il presente Regolamento di Attuazione è parte integrante dello Statuto dell'UNIV e può essere modificato totalmente o in parte dall'Assemblea Straordinaria dell'Unione.